

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ESPORTIVA DILETTANTISTICA

ART. 1 – (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del **D. Lgs. 117/2017** e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE
"XTREME ADVENTURE " – ETS – ASD / APS**

assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in **CALCINATO (BS)_Fraz. Calcinatello in Via Goito n.1 _cap. 25011.**

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del **Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117**, delle sue modifiche successive e delle relative norme di attuazione, dell' **ex articolo 90 legge 298/2002** ed ex Del. Del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. del **15/07/2004 n° 1273**, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione non ha fini di lucro ed assume la veste di Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

Promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturali, artistiche di interesse sociale;
Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale. Promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci.

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati

**Essa intende operare nel settore di attività individuate a norma
dell'art. 5 comma 1 dalle lettere del D.Lgs. 117/2017:**

- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2014. N.42 e successive modificazioni;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera j) radio diffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, successive modificazioni;
- lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- lettera t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ;
- lettera q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 11 Aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- lettera s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

e comunque tutte quelle possibili mediante la realizzazione delle seguenti azioni che l'Associazione potrà estendere al proprio scopo sociale ad altre attività.

L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori sopraelencati, esse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali.

L'associazione Xtreme Adventure ETS opera nel territorio della Regione Lombardia.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Oggetto Sociale e Scopi :

Organizzazione e gestione di corsi, seminari, convegni e manifestazioni culturali varie per promuovere la sensibilità di interesse culturale artistico e ricreativo;

Gestione di un centro degustazione per la preparazione e la somministrazione di bevande e alimenti rivolto ai soci e aventi diritto e/o dello stessa o di altre associazioni facenti parte della stessa associazione. La somministrazione si intende, ai sensi del comma 1° dell'art. 1° della Legge n° 287 del 1991, la vendita per il consumo sul posto, asporto in aree sociali in locali o spazi appositamente attrezzati;

e comunque tutte quelle possibili mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

L' Associazione potrà estendere il proprio scopo sociale ad altre attività.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali l' Associazione potrà, tra l'altro:

- a) svolgere attività didattica e formativa per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento delle attività;**
- b) organizzare eventi di carattere sportivo, ludico, culturale e artistico, in spazi e aree private e pubbliche;**
- c) svolgere qualsiasi altra attività connessa ad offrire a quelle sopraindicate, ivi comprese le attività accessorie per natura e quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.**

L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori sopraelencati, esse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali.

Attività di aggregazione, tesseramento e autofinanziamento (eventi, karaoke, ricorrenze, mostre, workshop e altre manifestazioni);

Altre attività proposte dai soci (previa approvazione dell'Organo Amministrativo);

Esercizio di attività commerciale (vendita di prodotti e articoli connessi alle attività dell'oggetto sociale) in via marginale e non prevalente, qualora ritenuta idonea, anche indirettamente, al perseguimento degli scopi istituzionali, patentino tabacchi, vendita di materiale tecnico e abbigliamento;

L'associazione potrà inoltre, compiere tutte le operazioni, nessuna esclusa, che saranno ritenute necessarie od utili per l'attuazione dell'oggetto sociale con Enti Pubblici (Comuni – Città Metropolitane – Regioni - Enti Stato Italiano) e Privati.

Fermo restando che i proventi derivanti saranno destinati al conseguimento delle finalità istituzionali ed alla realizzazione degli scopi associativi.

ART. 6 - (Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche cittadini italiani, stranieri o residenti nel territorio italiano che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi dell'associazione con il pagamento della relativa quota sociale, resta facoltà dell'Organo Amministrativo di confermare la loro qualità di soci entro trenta giorni dall'evento.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro trenta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Tutti i soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere. I soci minori possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dagli esercitanti la patria potestà.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- possono altresì partecipare alle attività dell'Associazione i familiari conviventi dei soci e i soci di associazioni e/o federazioni di secondo grado a cui la stessa associazione aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all' Organo di amministrazione.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Organo di amministrazione,
- Presidente,
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

ART. 11 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, sms e affissa c/o la bacheca sociale, sito della associazione e pagina face book, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (**tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento**).

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di **maggioranza inderogabile**.

(Se prevista anche per l'assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima).

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario (**Oppure * da un componente dell'assemblea appositamente nominato**) e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione è composto da numero 3 (tre) membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per n. 3 anni (**tre**) e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 4 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo. E' responsabile della gestione amministrativa.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;

- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24

(Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.



ART. 26 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Luogo e data **Calcinato 01 Febbraio 2020**

Presidente **Maccabelli Alessandro** Alessandro Maccabelli ;

Vice – Presidente **Mazzoleni Paolo** Paolo Mazzoleni ;

Segretario **Bertuzzi Donatella** Donatella Bertuzzi ;

Consigliere **Mazzanti Katia** Mazzanti Katia ;

Consigliere **Cappello Angela Cinzia** Angela Cappello ;

Consigliere **Conti Elena** Elena Conti ;

Consigliere **Notarangelo Miriam** Miriam Notarangelo .

